

COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 DEL 11/11/2014

OGGETTO: Reitero dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi della L.R. 16/2004 Zona C2- Social Housing.

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di novembre, alle ore 14,20 si è riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza dei signori:

1	Gaudieri Francesco	Sindaco	Presente
2	Granata Giovanni	V. Sindaco	Presente
3	Cacciapuoti Raffaele	Assessore	Presente
4	Di Marino Teresa	Assessore	Presente
5	Molino Mario	Assessore	Presente
6	Punzo M. Rosaria	Assessore	Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori: _____

Presiede il Sindaco avv. Francesco Gaudieri

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale

Oggetto: Reitero dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi della L.R. 16/2004 zona C2 – Social Housing.

L'Assessore all'Urbanistica

invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione, così come predisposta dal Settore Quarto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO



- che il Comune di Villaricca è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale approvato con DPAP n.14/1987;
- che il Comune ha presentato proposta di partecipazione al Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale di cui all'art. 8 del DPCM 16/07/2009 (pubblicato sul BURC del 2 agosto 2010), risultando ammesso alla terza fase;
- che la Giunta Comunale con delibera n.105 del 13/10/2010 ha approvato il progetto preliminare di Piano Urbanistico di Attuazione (PUA), denominato "un tetto per tutti", della zona C2 destinata a social housing;
- che la Giunta Comunale, con delibera n. 33 del 14/04/2011 ha conferito mandato all'U.T.C. nella persona del responsabile, ing. Francesco Cicala, di procedere alla redazione completa del Piano Urbanistico Attuativo della zona C2 destinata a social housing, dell'estensione di circa 6 ettari, distinto in Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 2 P.IIe 104-159-483-771-482-481-480-1195-479-478-51-1307-1308-1309-1310-1311-628-52-53-629-1011-1065-1066-1068-1729-1730-1496-1487-1484-1485-1488-1493-1815-1754-1752-1783-1483-1492-1489-1490-1816-1814-1812-1796-1813;
- che, con il medesimo provvedimento, vista la particolare condizione urbanistica del territorio comunale, la mancanza di pianificazione protratta per oltre venti anni, le particolari condizioni di densità abitativa e carenza di servizi adeguati alle esigenze della popolazione cittadina, la necessità di garantire adeguate ed ordinate possibilità di sviluppo alla comunità, le innovazioni introdotte dalla L.R. 19/2009 come modificata ed integrata dalla L.R. 1/2011, venne prospettata la necessità di supportare il personale interno sul piano tecnico-scientifico con il ricorso ad una istituzione Universitaria competente in materia al fine di avere un interlocutore autorevole ed adeguatamente qualificato, sia sul piano della conoscenza disciplinare, che su quello della capacità scientifica e culturale nella redazione degli elaborati del PUA;
- che, a tal fine, il 22 aprile 2011, è stata sottoscritta, con il Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", convenzione per la consulenza tecnico-scientifica alla redazione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi della L.R. n.16/2004 e s.m.i. ed in attuazione della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
- che la struttura universitaria in parola ha concluso le attività di propria competenza e trasmesso i relativi elaborati;
- che, sulla scorta di questi, l'U.T.C. ha predisposto il progetto di PUA;
- che nel corso del procedimento, tuttavia, è emersa la necessità di rinnovare i vincoli preordinati all'esproprio sull'area, frattanto decaduti visto il decorso del tempo;
- a tal fine avviava un procedimento in tal senso che si concludeva con l'adozione della Delibera di G.C. n. 28 del 21/05/2014, che si allega alla presente formandone parte integrante, **con la quale** per le finalità e motivazioni ivi specificamente individuate e che qui si richiamano integralmente - ha adottato

variante per il reiterno dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi della L.R. 16/2004 zona C2 – Social Housing;

- E' stato, quindi, richiesto, con istanza prot. 8796 del 07.08.2014 alla Provincia di Napoli il rilascio della dichiarazione di coerenza di cui al 4° comma dell'art. 3 del Regolamento regionale n.5/2011.
- Successivamente, con delibera di Giunta provinciale n. 451 del 04.09.2014, pervenuta in data 08/09/2014 prot. 3554, la Provincia, sulla scorta del parere espresso dall'Area competente concludeva, per la non coerenza.
- Dalla relazione istruttoria della Provincia risulta che tale non coerenza deriva unicamente dal fatto che:
 - *"Le aree interessate dalla proposta di variante urbanistica adottata dal Comune di Villaricca risultano comprese tra le aree individuate nelle tavole PO.6 di cui alle strategie provinciali in materia di governo del territorio, definite con delibera di Giunta Provinciale n. 628/2013 come "Aree agricole periurbane";*
 - *"per tali aree le Linee strategiche puntano alla realizzazione di un equilibrio stabile fra sistema agricolo, sistema delle risorse naturali e sistema urbano...."*
- Nella medesima delibera si aggiunge, tuttavia, anche che *"la Provincia di Napoli assume come strategia per la localizzazione dei nuovi insediamenti la progressione delle possibilità di urbanizzazione articolata secondo tre livelli di priorità. Nel caso in cui questi non consentano di soddisfare i fabbisogni locali i Comuni potranno prevedere l'utilizzo delle aree agricole sulla base di documentata motivazione nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e modalità:*
 - *Contiguità al tessuto edificato;*
 - *Adeguate condizioni di accessibilità prioritariamente attraverso il trasporto pubblico;*
 - *Contiguità alle sedi di attrezzature pubbliche e servizi;*
 - *Presenza delle resti di urbanizzazione primaria;*
 - *Definizione netta dei margini delle aree di nuova urbanizzazione".*
- Nella medesima relazione si specifica altresì che *"le suddette linee strategiche costituiscono riferimento per la formazione del PUC e degli altri strumenti urbanistici comunali e non introducono con forza innovativa e cogente prescrizioni e vincoli negli strumenti urbanistici comunali vigenti, né incidono sul regime giuridico dei suoli",*

CONSIDERATO

ai fini del rilievo giuridico da attribuirsi al parere di non coerenza, allo stato degli atti, che:

- la Provincia di Napoli non ha ancora approvato il PTCP che è lo strumento urbanistico sovraordinato rispetto al quale va effettuata la verifica di coerenza delle pianificazioni comunali;
- Nelle more - con scelta che in tale sede non si intende discutere ma che, come noto è fortemente discutibile - la Provincia di Napoli, con Delibera di Giunta Provinciale n. 628 dell'11.10.2013 ha approvato il documento denominato *"Linee strategiche a scala sovracomunale in materia di governo del territorio"* "dando atto" che *"tali linee costituiscono nelle more della conclusione del procedimento di formazione del PTCP il quadro di riferimento alla stregua del quale effettuare la verifica di coerenza"*

della pianificazione urbanistica e settoriale comunale e delle relative varianti, nonché le osservazioni alla strumentazione urbanistica attuativa" pur specificando che "i suddetti indirizzi costituiscono riferimento per la formazione dei PUC e degli altri strumenti urbanistici comunali e non introducono con forza innovativa e cogente prescrizioni e vincoli negli strumenti urbanistici comunali vigenti, né incidono sul regime giuridico dei suoli";


- Tale delibera è stata adottata sulla scorta della previsione di cui all'art. 3 comma 4 del Regolamento Regionale del 04.08.2011 n. 5 il quale prevede che "Il Piano...è trasmesso alle amministrazioni competenti per l'acquisizione dei pareri ... Per il piano Urbanistico Comunale (PUC) e le relative varianti e per i piani di settore a livello comunale e relative varianti, l'amministrazione provinciale, al fine di coordinare l'attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni ..la coerenza alle strategie a scala sovracomunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).
- Il medesimo regolamento prevede all'art. 3 comma 5 che "il Piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori...è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell'amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui al comma 4, o lo restituisce alla Giunta...."

RITENUTO, sul piano generale e giuridico astratto che



- appare quantomeno discutibile che le valutazioni di coerenza degli strumenti urbanistici locali siano effettuate con riferimento ad un documento diverso dal PTCP, e cioè dell'atto che, per contenuti, completezza e derivazione (essendo approvato dal Consiglio) può esprimere in ultimo la volontà dell'Ente, ma sulla scorta di un atto denominato "Linee strategiche...." approvato dalla sola Giunta e ciò pur prendendo atto che lo stesso non determina effetti cogenti e ciò senza considerare, peraltro, che lo stesso Regolamento Regionale 5/11 è sotto vaglio di legittimità amministrativa innanzi al TAR Campania – Napoli (RG: 5777/2011) che con ordinanza 2654/14 ha sospeso il giudizio e sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge regionale che delegato in materia;
 - in fatto tale deliberazione introduce surrettiziamente norme di salvaguardia obbligatorie che solo l'adozione di un Piano Territoriale può legittimamente comportare, come statuito dalla normativa nazionale e regionale. Infatti, siccome il Regolamento Regionale n°5/2011 fa riferimento, per le verifiche di coerenza dei Piani, anche alle strategie provinciali, allora si denomina l'oggetto di tale delibera come "strategie provinciali in materia di governo del territorio". Dalla premessa dell'esistenza di strategie si inferisce la conseguenza di linee di indirizzo per la verifica di coerenza, cui gli enti devono conformarsi ai fini dell'acquisizione del parere di congruenza-compatibilità della Provincia. Ma le strategie cui si riferisce il Regolamento Regionale n°5/2011 sono quelle ricavabili dalla strumentazione urbanistica per come effettivamente vigente e non in fieri e che in astratto potrebbe anche non essere mai approvata nei contenuti proposti.
 - Quanto alla natura specifica dell'atto de quo trattasi di una mera reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio di una zona omogenea C2, che preesisteva alla qualificazione come area agricola periurbana, di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n°628/2013.

- Quanto all'incoerenza con la previsione dell'area agricola periurbana, trattasi, nella migliore delle ipotesi, al netto delle riserve espresse dinanzi, di qualificazione sopravvenuta e sovrapposta successivamente alla zonizzazione funzionale dell'area de quo, che era e resta tipizzata come C2.
Pertanto, al di là del carattere surrettizio della norma che si atteggia a norma di salvaguardia non possedendone i requisiti giuridici e formali, nel merito il parere di non coerenza appare infondato laddove sovrappone ultrattivamente e retroattivamente un vincolo sopravvenuto ad una zonizzazione urbanistica che mantiene inalterata la sua destinazione essendo soltanto reiterati i vincoli preordinati all'esproprio attesa la loro decadenza temporale.
- Il punto fondamentale e dirimente è costituito dal fatto che la destinazione urbanistica dell'area non cambia e che tale invarianza strutturale non è suscettibile di modificazione dall'alto ad opera della sovrapposizione di vincoli di qualunque genere sopravvenuti e quindi inopponibili alla conformazione presente e vigente.
- Non si può cogliere, infatti, l'occasione della variante connessa al mero reitero del vincolo espropriativo per opporre e far valere una destinazione urbanistica nuova e diversa, imposta unilateralmente al Comune che intende programmare la propria attività amministrativa in maniera conforme all'assetto urbanistico già cristallizzato nel PRG. Si configurerebbe in tal modo un'espropriazione e sostituzione di poteri, competenze, attribuzioni, e funzioni che confligge non solo con le norme urbanistiche esistenti, ma con l'equilibrio e la distribuzione delle competenze fissate inderogabilmente dalla legge e dalla Costituzione.



CONSIDERATO, ulteriormente, che

le suesposte considerazioni consentirebbero di trasmettere, ai sensi della normativa in materia, immediatamente, la delibera di Giunta ai fini della conclusione del procedimento, al Consiglio Comunale ai fini della definitiva approvazione della variante, come previsto dal Regolamento n. 5/11 ed espressamente riconosciuto dalla stessa Provincia di Napoli tale parere non vincolante e non ostativo all'approvazione ed adeguatamente motivato il dissenso verso il medesimo come sopra esposto;

RITENUTO, in ogni caso

opportuno procedere – onde evitare ogni possibile ed astratto rilievo - alla riadozione della variante, tenendo conto, esplicitamente, anche della situazione rappresentata dalla Provincia e dal riferimento alle Linee Strategiche, e già a suo tempo, seppure, implicitamente considerata ma non espressamente valutata,

CONSIDERATO

- la coerenza alle Linee strategiche della Provincia è - secondo le Linee stesse come riportato nella Relazione – comunque riconosciuta laddove sussistano le condizioni, indicate nella stessa relazione, per cui i Comuni possono prevedere l'utilizzazione di aree destinate nelle stesse Linee ad area agricole e cioè:
 - Contiguità al tessuto edificato;
 - Adeguate condizioni di accessibilità prioritariamente attraverso il trasporto pubblico;
 - Contiguità alle sedi di attrezzature pubbliche e servizi;
 - Presenza delle reti di urbanizzazione primaria;

- Definizione netta dei margini delle aree di nuova edificazione.

RITENUTO, A TAL FINE

Sussistenti tutte le suesposte condizioni, secondo la Relazione Tecnica redatta dai tecnici incaricati che si allega alla presente per formarne parte integrante, dalla quale si evince che:

- a) Sussistono nella specie le condizioni e presupposto per l'utilizzo delle aree agricole anche secondo e nel rispetto delle prescrizioni delle Linee Strategiche e secondo quanto indicato nella relazione già allegata alla Delibera 451/14, allegata alla presente, come si evince dagli elaborati grafici integrativi e che dimostrano che sono rispettate le indicazioni contenute nelle cd. Linee strategiche per la localizzazione dell'intervento nell'area de quo.
- b) Tra le superstiti zone C2 solo quella in esame può garantire le condizioni per la realizzazione del quartiere di edilizia economica e popolare proposto da Villaricca, anche laddove si fosse voluto individuare una nuova e diversa area compresa tra quelle di cui agli artt. 51, 52 e 53 delle NTA del redigendo PTCP ciò sarebbe stato impossibile.
- c) Nell'elaborato integrazione tav. 2, allegato alla presente, sono evidenziate le sole 3 aree che, comprese tra quelle di cui agli artt. 51, 52 e 53 delle NTA del redigendo PTCP, avrebbero potuto, per dimensioni e caratteristiche dell'edificato esistente, ospitare l'intervento di edilizia residenziale pubblica programmato.

Dal tale elaborato si evince che

- i) l'area indicata con il n.1 (cfr. gli elaborati integrazione tav. 2^e e tav.3) è centralmente occupata dal cimitero comunale, quasi completamente destinata ad attrezzature pubbliche urbane e quasi completamente condizionata dalla presenza della fascia di vincolo cimiteriale. E' quindi impensabile collocarvi il quartiere social housing.
- ii) l'area indicata con il n.2 (cfr. gli elaborati integrazione tav. 2 e tav.4) è stata oggetto di due recenti varianti, definitivamente approvate, che ne hanno modificato la destinazione in parco pubblico urbano (opera già realizzata e funzionante) e area di parcheggio e strutture complementari a servizio dell'adiacente impianto sportivo pubblico.
- iii) l'area indicata con il n.3 (cfr. gli elaborati integrazione tav. 2 e tav.5):
 - è stata in parte oggetto di una recente variante, definitivamente approvata, che ne ha modificato la destinazione in parco pubblico attrezzato e strutture sportive;
 - in parte è destinata dal vigente PRG ad attrezzature pubbliche a standard;
 - è, per la parte residua, peraltro insufficiente all'intervento de quo, utilizzata effettivamente per attività agricola intensiva e di pregio ed in prossimità ad una importante struttura agrituristica.Il Comune, pertanto, fermo restando che non potrebbe modificarne la destinazione rispetto all'utilizzo per standard in relazione alla necessità di mantenerne l'equilibrio a norma del D.M. 1444/1968, intende, per la parte residua mantenere attiva la destinazione agricola in coerenza con ben più rilevanti strategie regionali e provinciali di risparmio nel consumo di suolo e salvaguardia della biodiversità.

- d) Alla luce della suesposta situazione le zone comprese tra quelle di cui agli artt. 51, 52 e 53 delle NTA del redigendo PTCP non possono oggettivamente ospitare l'intervento de quo
- e) Quanto alla contiguità al tessuto edifica, alle adeguate condizioni di accessibilità prioritariamente attraverso il trasporto pubblico, alla contiguità alle sedi di attrezzature pubbliche di servizi, alla presenza di reti di urbanizzazione primaria, alla definizione netta dei margini delle aree di nuova urbanizzazione, si evidenzia:
- l'area de quo è immediatamente contigua all'area urbana, sia a Nord che ad Ovest;
 - ad Est è contigua ad un'area destinata ad attrezzature pubbliche ed a Sud è delimitata dalla viabilità esistente.
 - e' facilmente accessibile dalla rete viaria già esistente, sia da Nord, attraverso trav. Via Libertà e C.so Italia.
 - e' contigua ad attrezzature e servizi pubblici sia esistenti che di progetto e prevede essa stessa un'ulteriore dotazione di servizi pubblici per oltre 26.000 mq aggiuntivi rispetto al fabbisogno di standard previsto dalla Legge.
 - e' servita al contorno da tutte le infrastrutture previste quali opere di urbanizzazione primaria già in dimensioni e qualità sufficienti a sopportare il carico aggiuntivo dell'intervento.
 - prevede margini ben netti e definiti essendo limitata a Nord ed Ovest dal tessuto urbano esistente, ad Est da un'area di attrezzature pubbliche ed a Sud dalla viabilità già esistente.
- f) Ulteriori elementi di positiva valutazione sono la buona percentuale di proprietà già pubblica e l'assenza di un'attività agricola economicamente organizzata. Si presenta, infatti, in gran parte incolta ed in un generale stato di abbandono con considerevole presenza di rifiuti domestici abbandonati a causa dell'incuria e della mancata sorveglianza.
- g) A fronte della scelta effettuata, peraltro ai sensi dell'art. 48 4° comma delle NTA del redigendo PTCP le aree sottratte sono compensate da ben più cospicue previsioni già attuate ed in corso di programmazione. In particolare: l'area in cui è stato realizzato il Parco Urbano Camaldoli Sud Occidentale di C.so Italia, originariamente prevista quale zona residenziale, della consistenza di oltre 3 ettari; l'area in cui è in corso di realizzazione il Parco Urbano attrezzato di via Bologna, anch'essa compresa tra le zone ex art. 52 delle NTA del redigendo PTCP, della consistenza di oltre 3,5 ettari; la restante parte dell'area indicata con il n.3 nell'elaborato Integrazione tav. 2, di oltre 9 ettari, che, sebbene compresa tra le zone individuate ex art. 52 delle NTA del redigendo PTCP, in ragione dell'attività agricola che vi si svolge e del notevole valore naturalistico ed ambientale è previsto dal preliminare di PUC già redatto dal Comune di Villaricca mantenga la destinazione agricola.

RITENUTO, pertanto

alla luce delle suddette considerazioni fondate sull'analisi tecnica dei progettisti incaricati - e tenuto conto delle osservazioni e dei rilievi contenuti nella Delibera di Giunta Provinciale 451/2014 - di doversi confermare la sussistenza dei presupposti per l'approvazione della variante avente ad oggetto il reiterno dei vincoli preordinati all'esproprio di cui al Piano Regolatore Generale per le aree della zona C2 destinata a social housing, dell'estensione di circa 6 ettari, distinte in Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 2 P.lle 483-771-482-481-480-1195-479-478-51-1307-1308-1309-1310-1311-628-52-53-629-

1729-1730-1496-1487-1484-1485-1488-1815-1754-1752-1783-1483-1492-1489-1490-1816-1814-1812-1796-1813, così come adottata dalla Giunta.

RICHIAMATE

tutte le ulteriori considerazioni, ragioni, presupposti, condizioni e motivazioni specificamente indicate nella Delibera di G.C. n. 28 del 21/05/2014 che si allega alla presente in uno con tutti i suoi allegati, divenendo parte integrante del presente provvedimento

Per tutti i motivi sopra indicati e che integralmente sono riprodotti,

DELIBERA



- 1) *La premessa è parte integrante del presente provvedimento;*
- 2) Di condividere la decisione del Responsabile del procedimento circa la sussistenza delle condizioni per escludere il procedimento di variante in parola dalla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art.2 comma 5 lett.e) del Regolamento regionale di cui al DPGR n. 17/2009 "Attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del D.lgs.152/2006)";
- 3) Di dare atto che il progetto di Piano, costituente la variante di reitero dei vincoli, consistente nella conferma dell'applicazione dell'art. 10 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG alla zona C2 destinata a social housing è conforme alle leggi e regolamenti e agli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore – come esposto in motivazione - ed è condiviso e fatto proprio dalla Giunta;
- 4) Di confermare, anche alla luce delle espresse considerazioni in premessa indicate, la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 21/05/2014 e, pertanto, riadottare la variante urbanistica in parola avente ad oggetto il reitero, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 16/2004 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e succ. modif., dei vincoli preordinati all'esproprio di cui al Piano Regolatore Generale per le aree della zona C2 destinata a social housing, dell'estensione di circa 6 ettari, distinte in Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 2 P.IIe 104-159-483-771-482-481-480-1195-479-478-51-1307-1308-1309-1310-1311-628-52-53-629-1011-1065-1066-1068-1729-1730-1496-1487-1484-1485-1488-1493-1815-1754-1752-1783-1483-1492-1489-1490-1816-1814-1812-1796-1813;
- 5) Di dare atto che:
 - l'art. 39 del d.p.r. n. 327/2001 non impone l'indicazione di un indennizzo nella delibera di approvazione della variante urbanistica confermativa del vincolo, in quanto la sua spettanza è eventuale e deve essere accertata sulla base dell'apposita domanda dell'interessato, sul quale ricade l'onere di dimostrare il pregiudizio concretamente subito (Cons. Stato, A.P., 24.5.2007, n. 7; TAR Sicilia, Catania, I, 13.4.2010, n. 1086; TAR Campania, Napoli, VIII, 7.3.2013, n. 1286);
 - pertanto l'indennità di cui all'art 38 della L.R. 16/2004, sarà quantificata e liquidata secondo quanto in merito previsto dall'art. 39 comma 2 e ss. del D.P.R. 327/2001;

- la presente deliberazione è stata adottata nella espressa considerazione dei rilievi già contenuti nella delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 4 settembre 2014
- 6) Di dare mandato al Responsabile del IV Settore, in qualità di responsabile del procedimento, di provvedere a tutti gli atti, pubblicazioni e quant'altro necessario onde pervenire al completamento del procedimento.
 - 7) Di disporre il rinvio della presente all'Amministrazione Provinciale di Napoli per gli atti di competenza.

La Giunta Comunale

esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima riportata;

- dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti dell'art. 49 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267, espressi come riportati in allegato;
 - a voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA


- 1) di approvare la proposta di deliberazione prima riportata;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione, con voto favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL SINDACO
Avv. Francesco Gaudier



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale



Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- **E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 12/11/2014 per rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).**
- **E' stata trasmessa con elenco tramite e-mail, in data 12/11/2014, ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).**

Dalla residenza comunale Li 12/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- **E' divenuta esecutiva il giorno 11/11/2014**
- **Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione all'interno.**
- **Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)**

Dalla residenza comunale Li: 12/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale li: _____/_____/_____

Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile:

Addì 12/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____